

TPED: Direttiva sulle attrezzature a pressione trasportabili (Direttiva 2010/35/UE), spiegato

La direttiva sulle attrezzature a pressione trasportabili rende vincolanti in tutta l'UE i requisiti ADR, RID e ADN di valutazione della conformità e ispezione per recipienti, cisterne e contenitori di gas, introduce il marchio π e vincola l'intera catena fino agli operatori. Si applica dal 1° luglio 2011; la direttiva (UE) 2024/2749 aggiunge procedure di emergenza dal 30 maggio 2026.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2010/35/UE	Tipo di atto	Directive
In vigore	20 luglio 2010	Si applica dal	1 luglio 2011
Modificato da	Direttiva (UE) 2024/2749	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva lungo l'intero ciclo di vita delle attrezzature, non solo al momento della vendita: l'articolo 2, punto 26, definisce la vigilanza del mercato come le attività e i provvedimenti volti ad assicurare che le attrezzature a pressione trasportabili siano conformi, durante il loro ciclo di vita, alla direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva; gli articoli 16 e 30 citano ancora il regolamento (CE) n. 765/2008, il cui capo III, articoli da 15 a 29, è stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1020 a decorrere dal 16 luglio 2021, e l'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 prevede che i riferimenti alle disposizioni soppresse del regolamento (CE) n. 765/2008 si intendano fatti al nuovo regolamento e si leggano secondo la tavola di concordanza del suo allegato III: l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 citato dall'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva è oggi l'articolo 19 del regolamento, e l'articolo 21, citato per l'azione correttiva, è oggi l'articolo 18. È proprio l'inserimento della direttiva al punto 37 dell'allegato I a farla rientrare nel capo del regolamento dedicato alla vigilanza del mercato.

Date principali

29 aprile 1999	Viene adottata la direttiva 1999/36/CE del Consiglio sulle attrezzature a pressione trasportabili, come primo passo per migliorare la sicurezza dei trasporti garantendo al tempo stesso la libera circolazione; è l'atto che la direttiva 2010/35/UE aggiorna e abroga, e la data della sua attuazione è il limite per la rivalutazione della conformità	recital 1, recitals 13 and 14, Art. 1(2)(c), Art. 13 and Art. 39
1 luglio 2001	1° luglio 2001 — data di attuazione della direttiva 1999/36/CE ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e quindi il limite cui rinviano gli articoli 1, paragrafi 2, lettera c), e 3, e 13, l'articolo 2, punto 17, e l'allegato III della direttiva 2010/35/UE	Art. 17(1)
1 luglio 2005	1° luglio 2005 — data differita di attuazione per fusti a pressione, pacchi di bombole e cisterne. L'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 1999/36/CE consentiva di differire la data per le attrezzature prive di specifiche tecniche dettagliate; la Commissione se ne è avvalsa due volte, differendola al 1° luglio 2003 con la decisione	Art. 17(2); Art. 1; Art. 1 and Art. 3

2001/107/CE e poi al
1° luglio 2005 con la
decisione
2003/525/CE. Per
questo l'allegato III,
punto 1, della
direttiva 2010/35/UE
parla al plurale di
date di attuazione:
sono attrezzature che
possono essere
sottoposte a
rivalutazione della
conformità quelle
giunte sul mercato
prima del 1° luglio
2001 oppure, se si
tratta di fusti a
pressione, pacchi di
bombole o cisterne,
prima del 1° luglio
2005

20 ottobre 2008 Entra in vigore la
direttiva 2008/68/CE
sul trasporto interno
di merci pericolose, il
ventesimo giorno
successivo alla
pubblicazione nella
GU L 260 del 30
settembre 2008; i
suoi allegati
estendono l'ADR, il
RID e l'ADN al
trasporto nazionale e
forniscono tutti i
requisiti tecnici che la
direttiva sulle
attrezzature a
pressione
trasportabili rende
applicabili nel
mercato interno

Art. 1, Art. 2, Art. 3 and Art. 13

16 giugno 2010 Il Parlamento
europeo e il Consiglio
adottano la direttiva
2010/35/UE sulla
base dell'articolo 91
TFUE, allineando le
norme sulle

title, legal basis and recitals 3, 4 and 6

attrezzature a
pressione
trasportabili alla
direttiva 2008/68/CE
e al quadro comune
per la
commercializzazione
dei prodotti della
decisione n.
768/2008/CE

20 luglio 2010	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 165 del 30 giugno 2010	Art. 43 and OJ reference
-----------------------	--	--------------------------

30 giugno 2011	Termine entro il quale gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva	Art. 42(1)
-----------------------	--	------------

1 luglio 2011	Le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE sono abrogate e i riferimenti alla direttiva 1999/36/CE si intendono fatti alla presente direttiva; in Danimarca il decreto n. 732 del 27 giugno 2011 di attuazione della direttiva 2010/35/UE si applica fino alla sua sostituzione nel 2013	Art. 39; § 11, stk. 3
----------------------	--	-----------------------

1 gennaio 2012	Gli Stati membri devono applicare l'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), al più tardi da questa data; una	Art. 21(2)(d) and Art. 42(3)
-----------------------	--	------------------------------

domanda di notifica
deve quindi essere
corredata di un
certificato di
accreditamento
rilasciato da un
organismo nazionale
di accreditamento,
che attesti che
l'organismo di
ispezione soddisfa
l'articolo 20

1 luglio 2013 Gli Stati membri Art. 42(4) and Annex I; § 11

devono applicare le
misure nazionali ai
recipienti a pressione,
alle relative valvole e
agli altri accessori
utilizzati per il
trasporto di
pentafluoruro di
bromo (UN 1745),
trifluoruro di bromo
(UN 1746) e
pentafluoruro di iodio
(UN 2495) al più tardi
da questa data; in
Danimarca il decreto
n. 685 del 10 giugno
2013 entra in vigore
lo stesso giorno e
abroga il decreto n.
732 del 27 giugno
2011

1 dicembre 2018 La
Sikkerhedsstyrelsen
assume il controllo
delle attrezzature a
pressione
trasportabili in
Danimarca; secondo
la sua guida sulle
attrezzature a
pressione,
l'Arbejdstilsynet
mantiene le
attrezzature
fabbricate su
ordinazione e quelle
importate per le

attività offshore di
petrolio e gas ai sensi
della legge sulla
sicurezza offshore

16 luglio 2021	Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: sopprime il capo III, articoli da 15 a 29, del regolamento (CE) n. 765/2008, citato dagli articoli 16 e 30 della direttiva, ed elenca la direttiva al punto 37 del proprio allegato I e al punto 15 del proprio allegato II, relativo alla normativa priva di disposizioni sulle sanzioni; la direttiva non figura nell'elenco dell'articolo 4, paragrafo 5, e quindi l'obbligo previsto da tale articolo di avere un operatore economico stabilito nell'Unione non ne discende	Art. 4(5), Art. 39(1), Art. 41, Art. 44, Annex I point 37 and Annex II point 15
28 novembre 2024	Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L dell'8 novembre 2024; aggiunge alla direttiva le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e il capo 5 bis sulle procedure di emergenza	Art. 3 and Art. 12
22 aprile 2025	Rettifica della direttiva (UE) 2024/2749, pubblicata nella GU L,	C1 mark at Art. 33c(9) and the corrigendum note in the amendment table

2025/90340 del 22
aprile 2025. È una
rettifica della
versione inglese e
corregge un solo
punto di questa
direttiva: nell'articolo
33 quater, paragrafo
9, inserito nella
direttiva 2010/35/UE,
il rinvio alle procedure
di valutazione della
conformità è stato
corretto da «articolo
18» ad «articolo 12»,
che è la disposizione
di questa direttiva
sulla conformità.
Compare come
indicazione C1
all'articolo 33 quater,
paragrafo 9, del testo
consolidato

30 giugno 2025

Termine per gli Stati
membri per applicare
la direttiva delegata
(UE) 2025/149 della
Commissione, che ha
sostituito le sezioni
I.1, II.1 e III.1 degli
allegati della direttiva
2008/68/CE con
l'ADR, il RID e l'ADN
applicabili dal 1°
gennaio 2025; quelle
edizioni sono i
requisiti tecnici che il
marchio π ora attesta

Art. 1, Art. 2 and Art. 3; Annex I Section I.1, Annex II Section II.1 and Annex III Se

1 gennaio 2026

La
Sikkerhedsstyrelsen
diventa il
dipartimento
Markedsovervågning
dell'Erhvervsstyrelsen
e prosegue gli stessi
compiti, compreso il
controllo delle
attrezzature a
pressione
trasportabili

§ 2, stk. 1, nr. 6, and § 9

29 maggio 2026	Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le misure di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749	Art. 11(1)
30 maggio 2026	Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749, quindi le procedure di emergenza degli articoli da 33 bis a 33 quinquies possono essere attivate; in Danimarca entra in vigore il decreto n. 483 del 28 maggio 2026, che abroga il decreto n. 685 del 10 giugno 2013, colloca le norme danesi sotto la legge sui prodotti, sostituisce l'Arbejdstilsynet con l'Erhvervsstyrelsen e aggiunge le procedure di emergenza come § 7 e § 8	Art. 11(2); § 6, § 7, § 8, § 12 and § 13

Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chiunque modifichi attrezzature già sul mercato)

- Al momento dell'immissione sul mercato di attrezzature a pressione trasportabili, assicurarsi che siano state progettate, fabbricate e documentate conformemente ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva, il che dal 30 giugno 2025 significa l'ADR, il RID e l'ADN applicabili dal 1° gennaio 2025. La direttiva non stabilisce requisiti tecnici propri, quindi le norme di costruzione, prova e marcatura provengono dal capitolo 6.2 per i recipienti a pressione e dal capitolo 6.8 per cisterne, veicoli-batteria e carri-batteria e contenitori per gas a elementi multipli.

Art. 2, points (1) and (2), and Art. 4(1); Annex I Section I.1, Annex II Section II.1 and Annex III Section III.1

- Far dimostrare la conformità delle attrezzature mediante la procedura di valutazione della conformità prevista dagli allegati della direttiva 2008/68/CE, eseguita da un organismo notificato per tale attività ai sensi della direttiva; per le parti smontabili di attrezzature ricaricabili può essere eseguita una valutazione della conformità separata, e i certificati di valutazione della conformità rilasciati da un organismo notificato sono validi in tutti gli Stati membri.

Art. 2, points (15) and (24), Art. 4(2), Art. 12(1) and (3) and Art. 26(1)

- Apporre il marchio π , e solo sulle attrezzature che soddisfano i requisiti di valutazione della conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva o i requisiti di rivalutazione dell'articolo 13. Rispettare le proporzioni del disegno graduato dell'articolo 15, paragrafo 1, l'altezza minima di 5 mm, o di 2,5 mm per le attrezzature con diametro pari o inferiore a 140 mm, apporlo in modo visibile, leggibile e indelebile sulle attrezzature o sulla loro targhetta dati e sulle parti smontabili con funzione diretta di sicurezza, prima che le attrezzature o tali parti siano immesse sul mercato, e farlo seguire dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato alle ispezioni e alle prove iniziali, apposto da tale organismo o secondo le sue istruzioni. Art. 14(1) to (6) and Art. 15(1) to (6)
- Non apporre marchi, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma del marchio π , e apporre ogni altro marchio in modo da non pregiudicare la visibilità, la leggibilità e il significato del marchio π ; il marchio π è l'unico marchio che attesta la conformità ai fini della direttiva e, apponendolo o facendolo apporre, Lei si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a tutti i requisiti applicabili. Art. 14(3), (4) and (5)
- Conservare la documentazione tecnica specificata negli allegati della direttiva 2008/68/CE per il periodo ivi indicato e fornire all'autorità nazionale competente, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità, in una lingua da essa facilmente comprensibile; cooperare con l'autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature che Lei ha immesso sul mercato. Art. 4(3) and Art. 4(6)
- Conservare la documentazione tecnica specificata negli allegati della direttiva 2008/68/CE per il periodo ivi indicato. Art. 4(3)
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità nazionale competente tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità, in una lingua da essa facilmente comprensibile, e cooperare, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature. Art. 4(6)
- Quando ritiene o ha motivo di ritenere che attrezzature da Lei immesse sul mercato non siano conformi, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderle conformi, ritirarle o richiamarle e, se presentano un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui le ha messe a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate; documentare tutti i casi di non conformità e le misure correttive. Art. 4(4) and Art. 4(5)
- Fornire agli operatori solo informazioni conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva e, su richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni

operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite. Art. 4(7) and Art. 11

- Fornire agli operatori solo informazioni conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva. Art. 4(7)
- Su richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite. Art. 11
- Durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata per attrezzature designate come beni rilevanti per la crisi, dichiarare sotto la Sua esclusiva responsabilità che le attrezzature immesse sul mercato in virtù di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 33 quater sono conformi a tutti i requisiti applicabili degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva, completare le procedure di valutazione della conformità indicate dall'autorità nazionale competente e non apporre il marchio π su tali attrezzature. Art. 33a, Art. 33c(5), (6) and (7)

Mandatario

- Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante e ricordare che cosa non può essere delegato: gli obblighi di progettare, fabbricare e documentare le attrezzature conformemente agli allegati della direttiva 2008/68/CE, di apporre il marchio π dopo aver dimostrato la conformità e di redigere la documentazione tecnica restano in capo al fabbricante. Art. 5(1)
- Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante. Art. 5(1)
- Gli obblighi di progettare, fabbricare e documentare le attrezzature conformemente agli allegati della direttiva 2008/68/CE, di apporre il marchio π dopo aver dimostrato la conformità e di redigere la documentazione tecnica restano in capo al fabbricante e non possono far parte del Suo mandato. Art. 5(1)
- Tenere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per almeno il periodo specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti. Art. 5(2)(a)
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature in una lingua da essa facilmente comprensibile e cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature oggetto del Suo mandato.
Art. 5(2)(b) and (c)
- Assicurarsi che la Sua identità e il Suo indirizzo siano indicati sul certificato di conformità specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE. Art. 5(3)
- Fornire agli operatori solo informazioni conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva. Art. 5(4)
- Su richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite. Art. 11

Importatore

- Immettere sul mercato dell'Unione solo attrezzature a pressione trasportabili conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva e, prima di immetterle, assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata e redatto la documentazione tecnica, che le attrezzature rechino il marchio π e che siano accompagnate dal certificato di conformità specificato in tali allegati. Art. 6(1) and Art. 6(2)
- Quando ritiene o ha motivo di ritenere che le attrezzature non siano conformi, non immetterle sul mercato finché non siano state rese conformi e, se presentano un rischio, informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. Art. 6(2)
- Indicare il Suo nome e l'indirizzo al quale può essere contattato sul certificato di conformità specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE o in un documento allegato ad esso; è l'indirizzo di contatto che i distributori devono verificare prima di mettere a disposizione le attrezzature. Art. 6(3) and Art. 7(1)
- Assicurarsi che, finché le attrezzature sono sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE. Art. 6(4)
- Quando ritiene o ha motivo di ritenere che attrezzature da Lei immesse sul mercato non siano conformi, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderle conformi, ritirarle o richiamarle e, se presentano un rischio, informare immediatamente il fabbricante e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui le ha messe a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate; documentare tutti i casi di questo tipo. Art. 6(5)
- Tenere una copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per almeno il periodo specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti, assicurarsi che possa essere messa a disposizione su richiesta e, su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità in una lingua facilmente comprensibile dall'autorità, cooperando alle azioni per eliminare i rischi. Art. 6(6) and Art. 6(7)
- Tenere una copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per almeno il periodo specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti e assicurarsi che possa essere messa a disposizione su richiesta. Art. 6(6)
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità nazionale competente tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità, in una lingua da essa facilmente comprensibile, e cooperare, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature. Art. 6(7)
- Fornire agli operatori solo informazioni conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva e identificare i Suoi fornitori e clienti all'autorità di vigilanza del mercato per almeno 10 anni. Art. 6(8) and Art. 11
- Fornire agli operatori solo informazioni conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva. Art. 6(8)
- Su richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite. Art. 11
- Se immette attrezzature sul mercato con il Suo nome o marchio commerciale, oppure modifica attrezzature già immesse sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità ai requisiti applicabili, Lei è considerato fabbricante e assume tutti gli obblighi dell'articolo 4. Art. 10

Distributore (qualsiasi fornitore nella catena diverso dal fabbricante o dall'importatore)

- Mettere a disposizione sul mercato dell'Unione solo attrezzature a pressione trasportabili conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva e, prima di metterle a disposizione, verificare che rechino il marchio π e che siano accompagnate dal certificato di conformità e dall'indirizzo di contatto dell'importatore. Art. 7(1)
- Quando ritiene o ha motivo di ritenere che le attrezzature non siano conformi, non metterle a disposizione finché non siano state rese conformi e, se presentano un rischio, informare il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. Art. 7(1)
- Assicurarsi che, finché le attrezzature sono sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE. Art. 7(2)
- Quando ritiene o ha motivo di ritenere che attrezzature da Lei messe a disposizione non siano conformi, assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per renderle conformi, ritirarle o richiamarle e, se presentano un rischio, informare immediatamente il fabbricante, se del caso l'importatore e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui le ha messe a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate; documentare tutti i casi di questo tipo. Art. 7(3)
- Su richiesta motivata dell'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità in una lingua da essa facilmente comprensibile e cooperare a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature da Lei messe a disposizione. Art. 7(4)
- Fornire agli operatori solo informazioni conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva e identificare i Suoi fornitori e clienti all'autorità di vigilanza del mercato per almeno 10 anni. Art. 7(5) and Art. 11
- Fornire agli operatori solo informazioni conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva. Art. 7(5)
- Su richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite. Art. 11
- Se vende attrezzature con il Suo nome o marchio commerciale, oppure modifica attrezzature già immesse sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, Lei è considerato fabbricante e assume tutti gli obblighi dell'articolo 4. Art. 10

Proprietario od operatore (le imprese che possiedono attrezzature a pressione trasportabili e quelle che le riempiono, le stoccano, le svuotano e le riempiono di nuovo)

- In qualità di proprietario, non mettere a disposizione né utilizzare attrezzature a pressione trasportabili che ritiene o ha motivo di ritenere non conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti di ispezione periodica, o alla direttiva, finché non siano state rese conformi; se presentano un rischio, informare il fabbricante, l'importatore o il distributore e le autorità di vigilanza del mercato e documentare tutti i casi di non conformità e le misure correttive. Art. 8(1)
- In qualità di proprietario, assicurarsi che, finché le attrezzature sono sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità agli allegati della direttiva 2008/68/CE e fornire agli operatori solo informazioni conformi a tali allegati e alla direttiva.
Art. 8(2) and Art. 8(3)
- In qualità di proprietario, assicurarsi che, finché le attrezzature sono sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità agli allegati della direttiva 2008/68/CE. Art. 8(2)
- In qualità di proprietario, fornire agli operatori solo informazioni conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva. Art. 8(3)
- In qualità di operatore, utilizzare solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva e, se le attrezzature presentano un rischio, informare il proprietario e le autorità di vigilanza del mercato. L'utilizzo comprende il riempimento, lo stoccaggio temporaneo connesso al trasporto, lo svuotamento e il riempimento successivo. Art. 2, point (5), and Art. 9
- Mantenere le attrezzature che recano già il marchio π o i marchi delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE nel loro regime di ispezione: devono rispettare le specifiche della documentazione secondo cui sono state fabbricate ed essere sottoposte a ispezioni periodiche, ispezioni intermedie e controlli eccezionali conformemente agli allegati della direttiva 2008/68/CE e ai capi 3 e 4 della direttiva, e la data di ispezione è apposta insieme al numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica. Art. 1(2)(b), Art. 12(2) and Art. 15(7)
- Quando attrezzature più vecchie non recano i marchi della direttiva 1999/36/CE, richiedere una rivalutazione della conformità: mettere a disposizione di un organismo notificato di tipo A conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 e notificato per la rivalutazione le informazioni che identificano con precisione le attrezzature, tra cui origine, regole di progettazione, dettagli del materiale poroso per le bombole di acetilene, eventuali restrizioni d'uso prescritte e eventuali annotazioni su possibili danni o riparazioni eseguite. Apponendo o facendo apporre il marchio π dopo una rivalutazione soddisfacente, Lei si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a tutti i requisiti applicabili, nello stato in cui si trovano al momento della rivalutazione. Art. 13 and Annex III, points 2, 4 and 8
- Cooperare come necessario con le autorità di vigilanza del mercato quando valutano attrezzature che presentano un rischio, anche consentendo l'accesso ai locali e fornendo campioni, assicurarsi che siano adottate tutte le azioni correttive appropriate per le attrezzature da Lei messe a disposizione o utilizzate in tutta l'Unione e identificare i Suoi fornitori e clienti all'autorità per almeno 10 anni.
Art. 11, Art. 30(1) and (3) and Art. 32(2)
- Cooperare come necessario con le autorità di vigilanza del mercato quando valutano attrezzature che presentano un rischio, anche consentendo l'accesso ai locali e fornendo campioni. Art. 30(1) and (3)
- Assicurarsi che siano adottate tutte le azioni correttive appropriate per le attrezzature che presentano un rischio e che Lei ha messo a disposizione o utilizza in tutta l'Unione. Art. 32(2)
- Su richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Lei ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale

Lei le ha fornite. Art. 11

- Verificare le norme nazionali del luogo in cui le attrezzature sono stoccate o utilizzate: gli Stati membri possono stabilire requisiti in loco per lo stoccaggio a medio o lungo termine o per l'uso in loco, possono mantenere le disposizioni dell'allegato II sui dispositivi di raccordo e sui codici colore, e gli Stati membri in cui la temperatura ambiente è regolarmente inferiore a – 20 °C possono imporre norme più rigorose sulla temperatura di esercizio dei materiali destinati alle attrezzature utilizzate nel trasporto nazionale di merci pericolose, finché non saranno aggiunte agli allegati della direttiva 2008/68/CE le temperature di riferimento per le zone climatiche; in tal caso il numero di identificazione dell'organismo notificato nel marchio π è seguito da «– 40 °C» o da un altro marchio pertinente approvato dall'autorità competente, sulle attrezzature e sulle parti smontabili con funzione diretta di sicurezza. Art. 3, Art. 34 and Annex II
- I privati che utilizzano attrezzature a pressione trasportabili per uso personale o domestico o per attività ricreative o sportive sono esclusi dagli obblighi dei proprietari dell'articolo 8; restano contemplati le attrezzature in sé e qualsiasi impresa che le riempie, le stocca, le svuota o le riempie di nuovo.

Art. 8(4) and Art. 9

Sanzioni

La direttiva lascia le sanzioni agli Stati membri. L'articolo 14, paragrafo 7, impone loro di garantire la corretta attuazione delle norme che disciplinano il marchio π , di intervenire in caso di uso improprio del marchio e di prevedere sanzioni per le violazioni, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi e devono essere proporzionate alla gravità dell'infrazione e costituire un deterrente efficace contro l'uso improprio. Poiché la direttiva è elencata al punto 15 dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1020, tra gli atti della normativa di armonizzazione dell'Unione privi di disposizioni sulle sanzioni, l'articolo 41 di tale regolamento impone inoltre agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni che comportano obblighi per gli operatori economici. La via dell'applicazione passa per gli articoli da 30 a 33: le autorità di vigilanza del mercato valutano le attrezzature che hanno motivo sufficiente di ritenere presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della tutela dell'interesse pubblico, impongono all'operatore economico di adottare azioni correttive, di ritirare le attrezzature o di richiamarle entro un termine ragionevole e proporzionato al rischio, informano l'organismo notificato interessato e, se l'operatore non agisce, adottano provvedimenti provvisori che vietano o limitano la messa a disposizione sul loro mercato nazionale, ritirano o richiamano le attrezzature e ne danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri; un provvedimento al quale nessuno Stato membro né la Commissione solleva obiezioni entro due mesi è ritenuto giustificato e le controversie seguono la procedura di salvaguardia dell'Unione. Le attrezzature conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattate allo stesso modo, e la non conformità formale, ossia un marchio π apposto in violazione degli articoli 12, 13, 14 o 15, l'assenza del marchio π , una documentazione tecnica non disponibile o non completa, o qualsiasi mancato rispetto degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva, deve cessare, in mancanza di che le attrezzature sono limitate, vietate, richiamate o ritirate. In Danimarca il decreto n. 483 del 28 maggio 2026 punisce con una sanzione pecuniaria, salvo che siano dovute pene più severe in base ad altre leggi, le violazioni del suo § 4 sull'immissione sul mercato, la messa a disposizione e l'uso, del § 7, comma 3, sulle informazioni e sull'etichettatura in danese o in inglese dei beni rilevanti per la crisi e della direttiva riprodotta nel suo allegato 1, nonché l'inosservanza di decisioni, ordini o divieti, con responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del capo 5 del codice penale; la legge sui prodotti elenca la direttiva come settore di prodotti n. 6 e attribuisce all'autorità di controllo ordini di avvertire gli utilizzatori e di porre fine alla pubblicità ingannevole, divieti, ordini di rimediare, di cessare la vendita, di ritirare, richiamare o distruggere, e sanzioni pecuniarie. La disposizione della legge sui prodotti sulla marcatura (§ 15) riguarda soltanto la marcatura CE, che le attrezzature a pressione trasportabili non recano; un marchio π apposto in violazione degli articoli da 12 a 15 costituisce invece una violazione dell'allegato 1 del decreto, punibile con una sanzione pecuniaria ai sensi del suo § 11, comma 1, punto 1, e l'autorità di controllo agisce mediante gli ordini e i divieti generali dei §§ 14 e 16 della legge sui prodotti. Il decreto stesso prevede soltanto sanzioni pecuniarie (§ 11). La disposizione sanzionatoria della legge sui prodotti può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti — pericolo per la sicurezza o la salute, incidente che causa lesioni gravi o morte, reiterazione o violazioni sistematiche a scopo di lucro — ma soltanto per i reati elencati al § 37, comma 1, punti 1 e da 3 a 10, cioè le violazioni dei requisiti di prodotto della legge stessa, dell'obbligo di fornire informazioni e accesso all'autorità di controllo e delle sue decisioni, nei settori di prodotti contemplati dal § 2, comma 1, punti da 1 a 11 o da 13 a 43; le attrezzature a pressione trasportabili sono il settore di prodotti n. 6 e rientrano quindi in tale fascia. Essa non si estende alle violazioni delle norme proprie del decreto, e i punti che poggiano sugli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2019/1020 non possono applicarsi in questo caso, perché la direttiva non figura nell'elenco dell'articolo 4, paragrafo 5. L'autorità di controllo è l'Erhvervsstyrelsen, il cui dipartimento Markedsovervågning prosegue dal gennaio 2026 i compiti della Sikkerhedsstyrelsen; l'Arbejdstilsynet resta responsabile delle attrezzature a pressione trasportabili fabbricate su misura e di quelle importate per le

attività offshore di petrolio e gas.

Art. 14(7), Art. 30, Art. 31, Art. 32 and Art. 33; Art. 4(5), Art. 39(1) and (2), Art. 41, Annex I point 37, Annex II point 15 and Annex III;

Lista di controllo

- 1. Verificare che le attrezzature siano attrezzature a pressione trasportabili: un recipiente a pressione con le relative valvole e accessori ai sensi del capitolo 6.2, oppure una cisterna, un veicolo-batteria o un carro-batteria o un contenitore per gas a elementi multipli con le relative valvole e accessori ai sensi del capitolo 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, utilizzato per gas della classe 2 diversi da quelli con le cifre 6 e 7 nel codice di classificazione, o per una delle sei sostanze dell'allegato I (articolo 2, punto 1, e allegato I).
- 2. Escludere le eccezioni prima di investire in una valutazione della conformità: gli aerosol UN 1950, i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi respiratori, gli estintori UN 1044, le attrezzature esentate ai sensi del punto 1.1.3.2 degli allegati e quelle esentate dalle norme di costruzione e di prova degli imballaggi in base alle disposizioni speciali del capitolo 3.3 non sono contemplati affatto (articolo 2, punto 1).
- 3. Controllare la storia del bene: le attrezzature nuove prive dei vecchi marchi seguono l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a); quelle già marchiate ai sensi della presente direttiva o delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE seguono l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per ispezione e uso; quelle anteriori alla direttiva 1999/36/CE rientrano solo attraverso la rivalutazione della conformità dell'allegato III (articolo 1, paragrafi 2 e 3, e articolo 13).
- 4. Stabilire il proprio ruolo per ogni bene, ricordando che proprietari e operatori hanno obblighi propri e che vendere con il proprio marchio o modificare le attrezzature rende fabbricanti (articoli 2, 8, 9 e 10).
- 5. Progettare, fabbricare e documentare secondo l'ADR, il RID e l'ADN come recepiti dalle sezioni I.1, II.1 e III.1 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, che dal 30 giugno 2025 sono le edizioni applicabili dal 1° gennaio 2025, e conservare la documentazione tecnica per il periodo previsto da tali allegati (articolo 4, paragrafi 1 e 3).
- 6. Rivolgersi a un organismo notificato per l'attività e le attrezzature giuste e tenere presenti due regole: un'autorità competente ai sensi degli allegati della direttiva 2008/68/CE può essa stessa essere un organismo notificato purché non agisca anche come autorità di notifica, e un organismo notificato da uno Stato membro è autorizzato a operare in tutti, mentre l'autorità di notifica che lo ha valutato conserva la responsabilità della sorveglianza (articoli 20, paragrafo 2, 21, 22 e 26, paragrafo 3).
- 7. Apporre correttamente il marchio π : proporzioni corrette, altezza minima di 5 mm o di 2,5 mm sotto un diametro di 140 mm, visibile, leggibile e indelebile sulle attrezzature o sulla targhetta dati e sulle parti smontabili di sicurezza, prima dell'immissione sul mercato, seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato, senza marchi aggiuntivi fuorvianti (articoli 14 e 15).
- 8. Predisporre il certificato di conformità, l'indirizzo di contatto dell'importatore e, per i mandatari, la loro identità e il loro indirizzo, e organizzare la tracciabilità decennale di fornitori e clienti che l'autorità di vigilanza del mercato può richiedere (articoli 5, paragrafo 3, 6, paragrafo 3, 7, paragrafo 1, e 11).
- 9. Pianificare la vita utile: monitorare gli intervalli di ispezione periodica e intermedia e i controlli eccezionali previsti dagli allegati della direttiva 2008/68/CE, conservare sulle attrezzature la data di ispezione e il numero dell'organismo notificato e ritirare le attrezzature dal riempimento e dall'uso finché non siano state nuovamente ispezionate (articoli 8, 9, 12, paragrafo 2, e 15, paragrafo 7).
- 10. Predisporre la procedura di azione correttiva e di notifica per non conformità e rischio, documentare ogni caso e verificare se una modalità di emergenza del mercato interno abbia attivato le procedure del capo 5 bis per le proprie attrezzature (articoli da 4 a 9, 30 e 33 bis).

Fonti

1. Direttiva 2010/35/UE sulle attrezzature a pressione trasportabili, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530>
2. Direttiva 2010/35/UE sulle attrezzature a pressione trasportabili, come pubblicata nella GU L 165 del 30 giugno 2010 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0035>
3. Informazioni documentali, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32010L0035 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32010L0035>
4. Direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose, testo consolidato del 12 maggio 2026, i cui allegati recano l'ADR, il RID e l'ADN (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008L0068-20260512>
5. Trasporto interno di merci pericolose, sintesi della direttiva 2008/68/CE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/inland-transport-of-dangerous-goods.html>
6. Direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione che introduce negli allegati della direttiva 2008/68/CE le edizioni del 1° gennaio 2025 dell'ADR, del RID e dell'ADN (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L0149>
7. Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato durante un'emergenza del mercato interno (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749>
8. Direttiva 1999/36/CE del Consiglio sulle attrezzature a pressione trasportabili, abrogata dal 1° luglio 2011 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31999L0036>
9. Decisione 2001/107/CE della Commissione che differisce al 1° luglio 2003 la data di attuazione della direttiva 1999/36/CE per fusti a pressione, pacchi di bombole e cisterne (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001D0107>
10. Decisione 2003/525/CE della Commissione che differisce al 1° luglio 2005 la data di attuazione della direttiva 1999/36/CE per fusti a pressione, pacchi di bombole e cisterne (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003D0525>
11. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
12. Banca dati degli organismi notificati, Single Market Compliance Space (Commissione europea) — <https://webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/notified-bodies/notified-body-list>
13. Bekendtgørelse nr. 483 af 28. maj 2026 om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/483>
14. Bekendtgørelse nr. 685 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr, abrogato dal 30 maggio 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/685>
15. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
16. Regler for transportabelt trykbærende udstyr (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-transportabelt-trykbaerende-udstyr>
17. Kontrol med transportabelt trykbærende udstyr (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/vejledninger/kontrol->

transportabelt-trykbaerende-udstyr

.8. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen) —
<https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/tped/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.